

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 144/CSA (2015/2016)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 050/CSA– RIUNIONE DEL 3 DICEMBRE 2015

I° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dott. Luigi Antonio Esposito, Avv. Laura Vasselli - Componenti;
Dott. Franco Granato – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO A.S.D. MAPELLOBONATE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. RECINO GIORGIO SEGUITO GARA MAPELLOBONATE CALCIO/ INVERUNO DELL'8.11.2015 (delibera del giudice sportivo presso il dipartimento interregionale – com. uff. n. 56 del 09.11.2015)

In data 12.11.2015 il presidente della Mapellobonate Calcio ha preannunciato reclamo avverso la squalifica (3 giornate) inflitta a Giorgio Recino (delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n.56 del 9.11.2015) a seguito della gara Mapellobonate Calcio/Inveruno, valida per il Campionato Nazionale Dilettanti Serie D e disputata in data 8.11.2015, chiedendo la trasmissione degli atti relativi alla squalifica del predetto calciatore.

Non avendo presentato alcun motivo entro i termini di legge, il reclamo va dichiarato inammissibile.

Per questi motivi la C.S.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Mapellobonate Calcio di Mapello (Bergamo).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO SOC. A.C. RENATE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BIELLA STEFANO SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 17, RENATE/PRO PIACENZA DEL 22.11.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso F.I.G.C. - Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 54/Campionati Giovanili del 25.11.2015)

Il Giudice Sportivo presso F.I.G.C. - Settore Giovanile e Scolastico con Com. Uff.n . 54/Campionati Giovanili del 25.11.2015, infliggeva la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore Biella Stefano per avere, durante l'incontro Renate/Pro Piacenza del 22.11.2015, colpito con un pugno alla schiena un avversario a giuoco fermo.

Avverso tale provvedimento la società A.C. Renate ricorreva innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale con atto del 30.11.2015.

Il reclamo è infondato e va rigettato tenuto conto della gravità e della violenza della ingiustificata condotta.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Renate di Lecco,

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Gabriele De Sanctis, Avv. Laura Vasselli - Componenti;
Dott. Franco Granato – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

3. RICORSO A.C.D. NARDÒ AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. LATTANZIO RICCARDO SEGUITO GARA NARDÒ/PROGREDITUR MARCIANISE DEL 22.11.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 64 del 25.11.2015)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, nel Com. Uff. n. 64 del 25.11.2015, in relazione alla gara del Campionato di Serie D Girone H, Nardò/Progreditur Marcianise svoltasi il 22.11.2015, comminava a carico del calciatore Lattanzio Riccardo la sanzione della squalifica di 3 gare effettive “per avere, a gioco fermo, colpito con un pugno al volto un calciatore avversario”.

Nel ricorso avverso la suddetta decisione, l’A.C.D. Nardò, per la quale il Lattanzio è tesserato, ha sottolineato che quest’ultimo ha “colpito con un gesto totalmente istintivo l’avversario .. senza alcuna volontarietà..., non al fine di procurargli nocimento, ma per divincolarsi dalla presa dello stesso avversario che lo stratonava”.

Conclusivamente la società ricorrente, ritenendo sproporzionata ed eccessivamente afflittiva la sanzione, ne ha chiesto la riduzione.

Il ricorso va respinto.

Il referto del direttore di gara, avverso il quale l’appellante non ha opposto documentate argomentazioni, evidenzia chiaramente che i fatti di cui trattasi si sono svolti a gioco fermo - e quindi non nel contesto di un’azione o fase attiva della contesa - e che il Lattanzio, effettivamente ha colpito con un pugno il volto del calciatore avversario, “provocando temporaneo dolore” e dunque ponendo in essere una non tollerabile violenza.

Conseguentemente, il Giudice di prime cure ha - correttamente secondo questa Corte, tenendo conto della particolare forza probatoria attribuibile al referto arbitrale - applicato le disposizioni codicistiche in tema di sanzioni ai giocatori (nel caso in esame, l’art. 19 comma 4 lett.b che prevede la sanzione minima di tre giornate in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori).

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Nardò di Nardò (Lecce).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Pubblicato in Roma il 25 maggio 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio